

Codice A1610B

D.D. 9 settembre 2020, n. 465

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ANDRATE (TO) - Intervento: Realizzazione di nuova unica captazione ad uso idropotabile sul Torrente Viona a servizio dei comuni di Magnano e Sala Biellese. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 465/A1610B/2020

DEL 09/09/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ANDRATE (TO) – Intervento: Realizzazione di nuova unica captazione ad uso idropotabile sul Torrente Viona a servizio dei comuni di Magnano e Sala Biellese.
Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall’intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all’intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all’intervento in oggetto; (allegato2)

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 65 giorni per concludere il relativo procedimento rispetto al termine di 60 giorni previsti dalla legge a seguito della problematiche relative alla gestione informatizzata delle pratiche.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/749/2020A/A1600A

Rif. n. 59852/A1610B del 06/07/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Andrate (TO) – Magnano (BI)
Intervento: Realizzazione di nuova unica captazione ad uso idropotabile sul
Torrente Viona a servizio dei comuni di Magnano e Sala Biellese
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, pervenuta, tramite PEC dal Comune di Andrate (TO) con
nota prot.1927 del 04.07.2020, e qui protocollata in data 06.07.2020, per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

esaminata la documentazione progettuale,

vista la relazione paesaggistica pervenuta tramite mail in data
04.08.2020,

considerato che gli interventi previsti consistono in *“Realizzazione di nuova
unica captazione ad uso idropotabile sul Torrente Viona a servizio dei comuni di
Magnano e Sala Biellese”*,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3,
l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare
l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

considerato che a valle del sito in argomento è presente un movimento franoso, ed è quindi prevista la demolizione della preesistente opera di captazione a servizio dell'abitato del comune di Magnano, rendendo indispensabile ed urgente la realizzazione di una nuova presa idropotabile a servizio dei comuni di Magnano e di Sala Biellese con la realizzazione di difese spondali;

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 di cui all'allegato B al punto B23), "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

considerato che il Comune di Magnano (BI) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, pertanto la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe relativa alla parte di intervento ricadente nello stesso ambito comunale è in capo all'Amministrazione Comunale di Magnano (BI),

verificato altresì che il Comune di Andrate (TO) non risulta temporaneamente idoneo all'esercizio della delega, e ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione, per cui il presente parere è espresso esclusivamente per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio comunale di Andrate (TO);

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – fascia di rispetto 150 m del torrente Viona - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere proposte, che prevedono la demolizione dell'opera di presa esistente e la successiva ricostruzione di una nuova presa idropotabile con la realizzazione di difese spondali, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, esclusivamente per quanto riguarda l'ambito d'intervento da effettuarsi nel comune di Andrate (TO), ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- le opere siano realizzate a regola d'arte, e conseguentemente alle realizzazione dell'intervento, per tutte le aree interessate dai lavori compresi i siti cantieristici, siano rapidamente previste adeguate opere di rinaturalizzazione, ridefinizione e recupero ambientale/paesaggistico delle caratteristiche identificative della località così come previsto negli elaborati progettuali "Documentazione tecnica - Opere di mitigazione - pg. 8"

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	e-mail.pdf.p7m
2	<i>Relazione Generale</i>	A1.pdf.p7m
3	<i>Indagine geologica</i>	IG2.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico - planimetria</i>	PP2.pdf.p7m
5	<i>Relazione paesaggistica</i>	RP.pdf.p7m
6	<i>Relazione Paesaggistica2</i>	RP2.pdf.p7m
7	<i>Progetto definitivo</i>	S.pdf.p7m
8	<i>Estratto catastale</i>	T1.pdf.p7m 1
9	<i>Planimetria stato di fatto e rilievo</i>	T2.pdf.p7m
10	<i>Planimetria di progetto</i>	T3.pdf.p7m
11	<i>Profili longitudinali</i>	T4.pdf.p7m
12	<i>Sezioni stato di fatto e di progetto</i>	T5.pdf.p7m

13	<i>Particolari costruttivi</i>	T6.pdf.p7m
14	<i>Testalino</i>	Testalino RP.pdf.p7m
15	<i>Testalino Relazione Paesaggistica</i>	Testalino RP1.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



TORINO,

Alla Regione Piemonte

Settore territorio e Paesaggio

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE:

DESCRIZIONE:

DATA RICHIESTA:

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO:

PROVVEDIMENTO:

DESTINATARIO:

Tutela paesaggistica / Tutela archeologica

ANDRATE - (TO)

Realizzazione di nuova unica captazione ad uso idropotabile sul Torrente Viona
data di arrivo richiesta 12/08/2020

sta n. 12487 del 12/08/2020

[REDACTED]
PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI
LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017)

PARERE VINCOLANTE

Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

esaminata la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

vista la relazione della Regione Piemonte;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto dal punto di vista paesaggistico alle condizioni espresse puntualmente dalla Regione Piemonte.

Per quanto concerne la tutela archeologica, esaminata la documentazione progettuale trasmessa in allegato all'istanza per l'intervento di cui all'oggetto, si è verificato che quest'ultima, contrariamente ai disposti dell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, risulta priva di uno studio archeologico, a firma di professionista qualificato, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Tuttavia, considerata l'urgenza dei lavori finalizzati alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica per messa in sicurezza delle sponde e, in particolare, considerata la natura degli interventi previsti, da realizzarsi prevalentemente nell'alveo del Torrente o in sedimi già compromessi in precedenza, si valuta basso il rischio di ritrovamenti di interesse archeologico. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori alle seguenti condizioni:

- venga inviata, preliminarmente e con congruo anticipo, una comunicazione con la data d'inizio e il calendario dei lavori per consentire all'Ufficio scrivente di programmare una serie di controlli in corso d'opera da parte del funzionario archeologo di zona;



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: sabap-to@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Tel. +39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670

• si ricordano infine le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora durante gli scavi si verificassero affioramenti di strutture, reperti, o stratigrafie di natura archeologica, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire l'Ufficio scrivente, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. Cristina NATOLI / dott.sa Sofia UGGE' / geom. Rosaria DEMMA
(cristina.natoli@beniculturali.it – sofia.ugge@beniculturali.it)

